

CONCORSO 2026
MAGISTRATURA
TRIBUTARIA
180 POSTI

MANUALE di TEORIA e QUIZ

PROVA PRESELETTIVA

- il **d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472**, relativo alle sanzioni amministrative tributarie;
- la **l. 12 novembre 2011, n. 183**, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il Testo unico mira, pertanto, a rendere più ordinata la disciplina della giustizia tributaria, intervenendo sulla sistemazione delle fonti, sulla razionalizzazione dei rinvii e sull'organizzazione complessiva delle regole processuali. Ne deriva un assetto normativo più funzionale, idoneo a favorire una maggiore efficienza del contenzioso fiscale e una più chiara individuazione delle garanzie riconosciute alle parti.

Poiché l'entrata in vigore del Testo unico è prevista soltanto a decorrere dal **1° gennaio 2027**, nella trattazione si continuerà a fare riferimento alla numerazione degli articoli contenuta nelle fonti normative attualmente vigenti, e in particolare nei d.lgs. n. 545/1992 e n. 546/1992.

2. Organi della giustizia tributaria



Art. 1 d.lgs. n. 545/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado

Il processo tributario si articola in **due gradi di giudizio di merito**:

- **primo grado** innanzi alla **Corte di giustizia tributaria di primo grado** con sede nel capoluogo di ogni provincia, avente a oggetto l'atto impositivo impugnato dal contribuente;
- **secondo grado** innanzi alla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado** con sede nel capoluogo di regione, avente a oggetto la sentenza di primo, resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Avverso la decisione di secondo grado è possibile proporre ricorso per cassazione, contestando la sentenza resa dalla Corte di Giustizia tributaria, esclusivamente per questioni afferenti alla legittimità della pronuncia, con la conseguenza che è esclusa dal sindacato delle Suprema Corte qualsivoglia decisione afferente al merito della controversia.

► 2.1. Composizione delle Corti di Giustizia Tributaria (d.lgs. n. 545/1992)



Art. 4 bis d.lgs. n. 545/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che, se il giudice monocratico o collegiale rileva l'errata assegnazione della controversia, la rimette al Presidente perché provveda alla corretta assegnazione



Art. 6 d.lgs. n. 545/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza le ipotesi di astensione e ricusazione nel processo tributario



Art. 10 d.lgs. n. 545/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che decadono dall'incarico i componenti delle Corti di giustizia tributaria che omettono, senza giustificato motivo, di assumere le funzioni entro il termine previsto

Come rilevato, la **l. 31 agosto 2022, n. 130**, modificando la disciplina contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di reclutamento dei giudici, ha profondamente rivisto la composizione degli organi della giurisdizione tributaria, da un lato, introducendo la figura del *giudice monocratico*, e dall'altro, stabilendo la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento, mediante **concorso pubblico per esami**, articolato in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una successiva prova orale.

Sono ammessi alle prove concorsuali laureati in giurisprudenza, ma anche di coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM- 77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati

(diploma di laurea in Economia e Commercio).

La **prova scritta** ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

La **prova orale** verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale e fallimentare; f) diritto dell'Unione europea; g) diritto internazionale pubblico e privato; h) contabilità aziendale e bilancio; i) elementi di informatica giuridica; l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

La riforma, poi, ha affrontato ulteriori tematiche, riguardanti (i) le modalità concorsuali; (ii) la disciplina transitoria; (iii) il transito alle nuove Corti di Giustizia tributaria dei giudici provenienti da altre magistrature.

In generale, quanto alla composizione delle Corti, si evidenzia come queste siano presiedute da un presidente (che presiede anche la prima sezione) e siano generalmente suddivise in più sezioni. A ciascuna **sezione** è assegnato un presidente, un vicepresidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. Ogni **collegio giudicante** è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti (art. 2).

I giudici onorari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali rimarranno in carica indicativamente fino al 2029 (data ipotizzata per la conclusione dell'ultimo dei 3 concorsi previsti al fine della creazione della nuova pianta organica, interamente professionale).

La citata riforma è intervenuta anche in merito al trattamento sanzionatorio della nuova magistratura tributaria, stabilendo che ai giudici tributari, reclutati per concorso devono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari.

L'obiettivo della riforma è attribuire alla giurisdizione tributaria un grado di specializzazione necessario, stante il tecnicismo della materia trattata, al fine di rendere la magistratura autonoma e distinta da quella civile e amministrativa, nonché di ridurre il peso del contenzioso, pendente sulle Corti di merito e di legittimità

3. Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2). Il difetto di giurisdizione (art. 3)



Art. 2 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che il giudice tributario non decide, neppure in via incidentale, sulla querela di falso e sulle questioni relative allo stato o alla capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio



Art. 2, co. 3, d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione, salvo querela di falso e questioni sullo stato o capacità delle persone



Art. 3 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che nel processo tributario è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, c.p.c.



Art. 3, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammesso finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado



Art. 7 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che le Corti di giustizia tributaria possono richiedere relazioni tecniche ad amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, compresa la Guardia di finanza



Art. 8 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che non sono applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni

L'**oggetto della giurisdizione tributaria** è espressamente indicato nell'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che, nel disciplinare quali controversie siano devolute al giudice tributario, opta per una definizione ampia e generalizzata, attribuendo alle Corti di giustizia tutte le controversie aventi a oggetto i tributi complessivamente intesi, abbandonando la tradizionale impostazione in vigore prima della riforma del 2001, fondata su un rigoroso elenco dei tributi, foriera di dubbi applicativi di non poco conto, in particolare, con riferimento a tributi specifici non previsti.

Ai sensi dell'art. 2, infatti, appartengono alla giurisdizione tributaria:

- tutte le **controversie** aventi ad oggetto **i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio**;
- le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
- le controversie attinenti all'imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano **escluse** dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni contenute all'art. 2 rappresentano i cd. **limiti esterni** della giurisdizione tributaria, ai quali devono essere aggiunti i cd. **limiti interni**, individuati all'art. 19, che, nell'elencare gli atti impugnabili, individua un ulteriore limite alla giurisdizione, di cui si dirà meglio *infra* (si veda, par. 7).

Mutuando principi di matrice processual-civilistica (art. 37 c.p.c.), al di fuori delle materie indicate dall'art. 2, d.lgs. n. 546/1992, si configura il difetto di giurisdizione, oltretutto il venire meno del potere del giudice di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici.

In ambito tributario, il **difetto di giurisdizione**, di cui all'art. 3, d.lgs. 546/1992, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 3, comma 1).

Ai sensi dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, il **giudice** che riscontri il proprio difetto di giurisdizione è tenuto a indicare il giudice nazionale cui ritiene appartenga la giurisdizione, con conseguente riassunzione innanzi al giudice competente nel rispetto del termine di tre mesi, pena estinzione del giudizio.

4. Competenza (art. 4) e incompetenza (art. 5)



Art. 4 d.lgs. n. 545/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che la Corte di giustizia tributaria di primo grado è territorialmente competente per le controversie relative ad atti emessi dagli uffici delle agenzie fiscali, degli enti locali e degli altri enti impositori, aventi sede nella sua circoscrizione



Art. 4, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027) _ Memorizza che, se la controversia è proposta contro articolazioni dell'Agenzia delle Entrate con competenza sovraterritoriale, la competenza si determina in base alla sede dell'ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso